



Consiglio

COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. **20** del **16/04/2020**

Oggetto: **Censimento soprassuoli percorsi dal fuoco nell'anno 2019.**

Adunanza ordinaria del 16/04/2020 ore 14:30 seduta pubblica.

Il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti dichiara aperta la seduta alle ore 14,50.

Risultano presenti al momento della votazione Biffoni Matteo i seguenti 31 consiglieri:

Consigliere	Presente	Assente	Consigliere	Presente	Assente
Alberti Gabriele	X	-	Bartolozzi Elena	X	-
Belgiorno Claudio	X	-	Betti Eva	X	-
Biagioni Marco	X	-	Calussi Maurizio	X	-
Cocci Tommaso	X	-	Curcio Marco	-	X
Facchi Antonio Nelson	X	-	Faltoni Monia	X	-
Fanelli Giannetto	X	-	Garnier Marilena	X	-
Guerrini Martina	X	-	La Vita Silvia	X	-
Lafranceschina Mirko	X	-	Lin Teresa	X	-
Longobardi Claudia	X	-	Maioriello Carmine	X	-
Mugnaioni Sandra	X	-	Norcia Silvia	X	-
Ovattoni Patrizia	X	-	Romei Enrico	X	-
Rosati Matilde Maria	X	-	Sapia Marco	X	-
Sbolgi Giacomo	X	-	Sciumbata Rosanna	X	-
Soldi Leonardo	X	-	Spada Daniele	X	-
Stanasel George Claudiu	X	-	Tassi Paola	X	-
Tinagli Lorenzo	X	-	Wong Marco	X	-

Presiede il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti , con l'assistenza del Segretario Generale Simonetta Fedeli.

Assistono alla seduta i seguenti assessori :

Biancalani Luigi, Barberis Valerio, Leoni Flora, Marchi Lorenzo, Squittieri Benedetta, Santi Ilaria, Mangani Simone

(omissis il verbale)

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



Oggetto: **Censimento soprassuoli percorsi dal fuoco nell'anno 2019.**

Relazione del Dirigente

Premesso che:

La legge 21/11/2000 n. 353, legge-quadro in materia di incendi boschivi, prescrive all'art. 10 quanto segue:

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.
2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.
3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a euro 30,99 e non superiore a euro 61,97 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro 206,58 e non superiore a euro 413,17.
4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la



demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio.
6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 1.032,91 e non superiore a euro 10.329,14. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.
7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.
8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto di risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

La legge regionale 21/3/2000 n. 39, aggiornata con legge regionale 31/1/2001 n. 6 e 2/1/2003 n. 1, legge forestale della Toscana, prescrive all'art. 70 ter commi 2 e 3 quanto segue:

1. I Comuni, entro novanta giorni dall'approvazione del piano AIB, provvedono ad istituire il catasto dei boschi e dei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato.
2. I Comuni, per eventuali osservazioni, espongono per trenta giorni all'albo pretorio comunale l'elenco dei terreni da inserire nel catasto. All'esposizione dell'elenco viene data tempestiva pubblicità attraverso pubbliche affissioni. Decorso trenta giorni i Comuni valutano le osservazioni presentate e approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni.

La legge regionale 21/3/2000 n. 39, prescrive inoltre all'art. 76, commi 4, 5, 6 e 7 quanto segue:

1. Nei boschi percorsi da incendi è vietato:
 - a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;
 - b) per cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore a ettari uno, in presenza della tabellazione di cui all'articolo 70 bis, comma 2.
2. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata:



- a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;
 - b) per un periodo di dieci anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.
3. Alle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, terzo periodo, della L.353/2000 e successive modificazione.
 4. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertare situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.

Con Deliberazione della Giunta Regionale del 22/12/03 n. 1351 è stata approvato il Piano Operativo Antincendi Boschivi 2004-2006.

Fatto presente che:

La Regione Carabinieri Forestale "Toscana" ha trasmesso al Comune di Prato i dati in loro possesso relativi agli incendi boschivi verificatosi nell'anno 2019 costituiti da elenco riassuntivo degli incendi e dai fogli notizie incendi Mod. AIB/FN relativi ai singoli eventi di incendio con allegate planimetrie (carta tecnica e ortofoto) con indicato il perimetro dell'area percorsa dal fuoco.

Dagli uffici comunali sono stati prodotti i seguenti elaborati:

- elenco catastale distinto per foglio e particella delle aree percorse dal fuoco nell'anno 2019 e di quelle entro 50 metri;
- estratto di mappa con l'indicazione del perimetro delle aree percorse dal fuoco nell'anno 2019 e di quelle entro 50 metri;
- estratto del regolamento urbanistico con l'indicazione del perimetro delle aree percorse dal fuoco nell'anno 2019 e di quelle entro 50 metri;
- estratto del piano operativo con l'indicazione del perimetro delle aree percorse dal fuoco nell'anno 2019 e di quelle entro 50 metri.

Ritenuto pertanto di provvedere a istituire il catasto dei boschi e dei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco nell'anno 2019, costituito dagli elaborati sopra citati e allegati parte integrante alla presente.

Il Consiglio

- Vista la relazione che precede, richiamata a costituire parte integrante e sostanziale della presente narrativa.

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



- Vista la legge 21/11/2000 n. 353;
- Vista la legge regionale 21/3/2000 n. 39, aggiornata con legge regionale 31/1/2001 n. 6 e 2/1/2003 n. 1;
- Visto il parere favorevole della Commissione Consiliare Permanente n. 4 "Urbanistica - Ambiente - Protezione Civile", nella seduta del 16/04/2020;
- Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, non necessita del prescritto parere di regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267/00 e s.m.i.";
- Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal Responsabile del Servizio Urbanistica, in ordine alla regolarità tecnica in data 12/03/2020;
- Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che viene approvata all'unanimità da 32 consiglieri presenti e votanti;

Delibera

1. Di istituire, ai sensi della legge 21/11/2000 n. 353, legge regionale 21/3/2000 n. 39, aggiornata con legge regionale 31/1/2001 n. 6 e 2/1/2003 n. 1, il catasto dei boschi e dei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco nell'anno 2019 costituito e allegato parte integrante alla presente da:
 - elenco catastale distinto per foglio e particella delle aree percorse dal fuoco nell'anno 2019 e di quelle entro 50 metri;
 - estratto di mappa con l'indicazione del perimetro delle aree percorse dal fuoco nell'anno 2019 e di quelle entro 50 metri;
 - estratto del regolamento urbanistico con l'indicazione del perimetro delle aree percorse dal fuoco nell'anno 2019 e di quelle entro 50 metri;
 - estratto del piano operativo con l'indicazione del perimetro delle aree percorse dal fuoco nell'anno 2019 e di quelle entro 50 metri.
2. Di pubblicare per trenta giorni all'albo pretorio comunale la presente deliberazione con il relativo allegato.
3. Di rimandare a successivo atto la valutazione delle osservazioni presentate, l'approvazione degli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni.

(Omissis gli interventi di cui al verbale)



(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,

Il Segretario Generale Simonetta Fedeli

Il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti



Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo	Nome File	Data
Impronta		
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	PARERE_PG_2020_58.odt.pdf.p7m	12/03/2020
AAE2EB100A6E18193B3165219E1C8519EF18F6FCED1815FC72569C1CF0027D66		
Allegato	Allegato_numerato.pdf.p7m	15/04/2020
01348C1944F0DC2FB3B2DA7806CAE8895E057819EFE1C1E46185AA7177CEB432		

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo	Nome File	Data
Impronta		
Allegato	Allegato_numerato.pdf.p7m	15/04/2020
01348C1944F0DC2FB3B2DA7806CAE8895E057819EFE1C1E46185AA7177CEB432		

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Firmato da:

ALBERTI GABRIELE

codice fiscale LBRGRL78T02G999J

num.serie: 61623502452740032646111517321467688161

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 30/07/2019 al 30/07/2022

FEDELI SIMONETTA

codice fiscale FDLSNT63S65F205T

num.serie: 84417472972433758356609304697766650961

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 06/03/2018 al 06/03/2021